



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

## **DECRETO SEGRETARIALE N. 2882 DEL 17.10.2011**

OGGETTO: L. 365/00. Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del bacino idrografico del fiume Piave. Aggiornamento delle perimetrazioni con pericolosità geologica codice nn. 0250012500, P02503001 e P02503002 in località Masarei in Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL), ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione del Piano.

### IL SEGRETARIO GENERALE

VISTA la Legge 7 agosto 1990 n. 241, articolo 13 comma 1;

VISTA la Legge 3 agosto 1998 n. 267;

VISTA la Legge 11 dicembre 2000 n. 365;

VISTO il D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, in particolare gli articoli 170, 66, 67;

VISTO il D. Lgs. 8 novembre 2006, n. 284;

VISTA la Legge 27 febbraio 2009 n. 13;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 1/2004 di adozione del Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione (P.A.I.), in data 3 marzo 2004, pubblicata nella G.U. n. 236 del 7 ottobre 2004;

VISTA la delibera del Comitato Istituzionale n. 4/2007 di adozione della Prima Variante al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Piave e Brenta-Bacchiglione e delle corrispondenti misure di salvaguardia, ai sensi del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, in data 19 giugno 2007, pubblicata nella G.U. n. 233 del 6 ottobre 2007;

VISTO l'art. 3, comma 6 dell'O.P.C.M. n. 3906 del 13.11.2010 con il quale le misure di salvaguardia del P.A.I. continuano ad applicarsi sino al completamento degli iter di adozione del piano e comunque per un periodo non superiore a dodici mesi dalla data di pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della sopra richiamata ordinanza.

VISTO l'art. 6 delle Norme di Attuazione del Piano, allegato alla delibera n. 4 del 19 giugno 2007, che disciplina il procedimento di aggiornamento del piano;

CONSIDERATO che il Comune di Livinallongo del Col di Lana, con nota n. 777 del 27.01.2011, ha richiesto l'aggiornamento delle perimetrazioni individuate con



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

codice nn. 0250012500, P02503001 e P02503002 ubicate in località Masarei nel Comune di Livinallongo del Col di Lana (BL) e classificate con pericolosità geologica P3 e P4, in relazione ai fenomeni di caduta massi che si sono manifestati lungo le pendici meridionali del Ru da Mont;

CONSIDERATO che a supporto della richiesta di aggiornamento della perimetrazione sopra richiamata è stato allegato lo "studio geologico per la riduzione del grado di pericolosità della frazione Masarei" redatto dal dott. geol. Eugenio Colleselli nel gennaio 2011;

CONSIDERATO che in allegato alla sopraccitata nota è stata inoltre trasmessa la deliberazione della Giunta Comunale n. 3 del 26.01.2011 attraverso la quale l'Amministrazione comunale ha recepito il soprarichiamato studio geologico del dott. geol. Eugenio Colleselli;

VISTO che conseguentemente alla sopra richiamata richiesta di aggiornamento predisposta dal Comune di Livinallongo del Col di Lana, la Direzione Difesa del Suolo della Regione del Veneto con nota n. 341514/63.00030000 del 18.07.2011 ha trasmesso ai sensi dell'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione del P.A.I, il parere reso nel merito dalla Regione del Veneto con DGR n. 956 del 05.07.2011;

CONSIDERATO che la proposta di nuove condizioni di pericolosità riportate nel sopraccitato parere della Regione del Veneto, tiene conto degli studi delle diverse tipologie di fenomeno che si possono manifestare lungo il versante in esame sia della presenza di estesi accumuli di frana avvenuti storicamente;

CONSIDERATO che il Comitato Tecnico con parere n. 17 del 30.09.2011, si è espresso favorevolmente nei confronti dell'istanza formulata dal Comune di Livinallongo del Col di Lana nota n. 777 del 27.01.2011 relativa all'aggiornamento delle perimetrazioni individuate con codice nn. 0250012500, P02503001 e P02503002 ubicate in località Masarei e individuate nel Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Piave, subordinatamente al recepimento e all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1- l'aggiornamento delle perimetrazioni codice nn. 0250012500, P02503001 e P02503002 è approvato secondo quanto rappresentato nell'allegato cartografico costituente parte integrate del sopraccitato parere;
- 2- nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 3 e successivi;
- 3- nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone;

- 4- in relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità nelle aree classificate a pericolosità geologica media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
  - impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
  - impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
  - nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
  - nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- 5- per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità;
- 6- nell'area riclassificata a pericolosità geologica moderata - P1 - spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.

CONSIDERATO che in relazione alle determinazioni del sopraccitato Comitato Tecnico le nuove condizioni di pericolosità geologica sono individuate cartograficamente con le seguenti nuove perimetrazioni: codice n. 0250545100A con pericolosità geologica molto elevata - P4; n. 0250545100B e n. 02500478800M con pericolosità geologica elevata - P3; n. 0250545100C con pericolosità geologica media - P2; n. 0250012500 e n. 0250520000 con pericolosità geologica moderata P1 essendo classificate come paleofrane, come riportato nel già richiamato allegato cartografico che costituisce parte integrante del parere n. 17 del 30.09.2011.

RITENUTO di recepire il parere del Comitato Tecnico sopraccitato;

## **DECRETA**

### ART. 1

Su conforme parere del Comitato Tecnico n. 17 del 30.09.2011 e in relazione a quanto previsto dall'art. 6 comma 2 delle Norme di Attuazione della Prima variante



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

al Progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino del fiume Piave, sono approvate le nuove condizioni di pericolosità geologica delle perimetrazioni codice nn. 0250012500, P02503001 e P02503002, subordinatamente all'osservanza delle seguenti prescrizioni:

- 1- l'aggiornamento delle perimetrazioni codice nn. 0250012500, P02503001 e P02503002 è approvato secondo quanto rappresentato nell'allegato cartografico che costituisce parte integrate del presente decreto;
- 2- nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'attuazione dello strumento urbanistico vigente alla data di adozione del progetto di Piano è subordinata, alla verifica, da parte dell'Amministrazione comunale, della compatibilità degli interventi con le situazioni di pericolosità evidenziate dal Piano nonché con le norme di salvaguardia di cui al seguente comma 3 e successivi;
- 3- nell'area riclassificata a pericolosità geologica media - P2 l'Amministrazione comunale, nel modificare le previsioni degli strumenti urbanistici generali, deve prendere atto delle condizioni di pericolo riscontrate dal Piano e pertanto la nuova disciplina dell'uso del territorio deve prevedere la non idoneità per nuove zone edificabili di espansione o per edifici pubblici o di pubblica utilità destinati ad accogliere persone;
- 4- in relazione alle particolari caratteristiche di vulnerabilità nelle aree classificate a pericolosità geologica media - P2 non può comunque essere consentita la realizzazione di:
  - impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti pericolosi, così come definiti dalla Direttiva CE 1999/34;
  - impianti di trattamento delle acque reflue diverse da quelle urbane;
  - nuovi stabilimenti soggetti agli obblighi di cui agli articoli 6, 7 e 8 del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
  - nuovi depositi, anche temporanei, in cui siano presenti sostanze pericolose in quantità superiori a quelle indicate nell'allegato I del D.Lgs. 17 agosto 1999, n. 334;
- 5- per gli stabilimenti, impianti e depositi, di cui al precedente comma, esistenti alla data di adozione del progetto di Piano sino all'attuazione delle opere di riduzione del grado di pericolosità, sono ammessi esclusivamente gli interventi di ordinaria e straordinaria manutenzione, di adeguamento alle normative ovvero finalizzati alla mitigazione del rischio. Un eventuale ampliamento potrà avvenire solo dopo che sia stata disposta, secondo le procedure del presente piano, la riduzione del grado di pericolosità;
- 6- nell'area riclassificata a pericolosità geologica moderata - P1 - spetta agli strumenti urbanistici comunali e provinciali ed ai piani di settore regionali prevedere e disciplinare, nel rispetto dei criteri e indicazioni generali del Progetto di Piano per l'Assetto Idrogeologico, l'uso del territorio, le nuove costruzioni, i mutamenti di destinazione d'uso, la realizzazione di nuove infrastrutture, gli interventi sul patrimonio edilizio esistente.



# *Autorità di Bacino*

DEI FIUMI ISONZO, TAGLIAMENTO, LIVENZA, PIAVE, BRENTA-BACCHIGLIONE

## ART. 2

In relazione a quanto riportato nell'art 1, le nuove condizioni di pericolosità geologica, subordinatamente all'osservanza delle prescrizioni formulate, sono individuate nell'allegato cartografico che costituisce parte integrante del presente decreto, con i seguenti codici identificativi: codice n. 0250545100A con pericolosità geologica molto elevata - P4; n. 0250545100B e n. 02500478800M con pericolosità geologica elevata - P3; n. 0250545100C con pericolosità geologica media - P2; n. 0250012500 e n. 0250520000 con pericolosità geologica moderata P1 essendo classificate come paleofrane.

## ART. 3

L'aggiornamento di cui ai precedenti artt. 1 e 2, in attesa dell'approvazione del Comitato Istituzionale, costituisce variante al progetto di Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico del bacino idrografico del fiume Piave - 1<sup>a</sup> Variante, ed entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica Italiana.

## ART. 4

Avviso del presente decreto sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale e, a cura delle Regioni interessate, sui Bollettini Ufficiali della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia e della Regione del Veneto.

## ART. 5

Copia del presente decreto con la cartografia allegata sarà inviata alla Provincia di Belluno e al Comune di Livinallongo del Col di Lana per l'affissione all'albo pretorio.

## ART. 6

Il presente decreto, completo dell'allegato cartografico è depositato, ai fini della consultazione, presso la Segreteria Tecnica dell'Autorità di Bacino dei fiumi Isonzo, Tagliamento, Livenza, Piave, Brenta-Bacchiglione, il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, la Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, la Regione del Veneto e la Provincia di Belluno. La sopraccitata documentazione è acquisibile anche per via informatica attraverso il sito dell'Autorità di bacino [www.adbve.it](http://www.adbve.it).

Venezia, 17.10.2011

IL SEGRETARIO GENERALE  
Ing. Roberto Casarin

*Il presente Decreto è composto da n. 5 pagine e da n. 2 tavole che costituiscono l'allegato cartografico.*